

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### **Onere della prova nelle rettifiche da transfer price**

di Fabio Landuzzi

Spetta all'Amministrazione finanziaria **l'onere di provare** la fondatezza della **rettifica relativa ai prezzi di trasferimento** di cui all'[articolo 110, comma 7, del Tuir](#), ovvero l'onere di provare che esiste uno scostamento tra il corrispettivo applicato nella **transazione infragruppo** ed il valore normale dei beni o dei servizi scambiati.

Così si è espressa, confermando peraltro un orientamento giurisprudenziale già consolidato, la **CTR della Lombardia** nella recente **sentenza n. 5692 del 4 novembre 2016**.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento fondato sul presupposto che i **prezzi praticati** in alcune operazioni di acquisto infragruppo non fossero conformi al loro valore normale.

La società ricorrente contestava sia il **metodo di accertamento utilizzato** per determinare il presunto valore normale dei beni oggetto di scambio, che il **mancato assolvimento dell'onere della prova** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, inerente la corretta ripartizione dell'onere della prova nell'ambito delle **rettifiche di transfer pricing**, è stato sottolineato come la norma di cui al [comma 7 dell'articolo 110 del Tuir](#), non consente all'Amministrazione finanziaria di avvalersi in sede di verifica, prima, e di successivo accertamento, poi, di una **presunzione semplice** per la determinazione dei prezzi di trasferimento.

Non sarebbe perciò conforme ai **principi dell'ordinamento** vigente in materia, il comportamento tenuto dai verificatori laddove questi, da un lato, contestino il mancato rispetto del **principio di libera concorrenza** nella determinazione dei prezzi di trasferimento applicati alle transazioni controllate e, dall'altro lato, non contrappongano a **quanto prodotto dalla società** degli specifici prezzi espressivi del "valore normale", determinati secondo **criteri conformi** a quelli definiti dalla **linee guida OCSE** vigenti in materia di prezzi di trasferimento.

La stessa **natura antielusiva** della **disciplina sui prezzi di trasferimento** implica che **l'onere della prova** relativo alla rettifica dei prezzi di trasferimento gravi sull'Amministrazione finanziaria ([Cassazione, 16399/2015](#)).

In questo modo, l'ente accertatore non può limitarsi a disattendere la documentazione prodotta dalla società ritenendola **astrattamente insufficiente e inattendibile** ma deve **accertare in via preliminare** le **differenze di fiscalità** tra l'ordinamento italiano e quello dei

Paesi di residenza delle consociate estere che hanno partecipato alle transazioni in verifica, per poi successivamente **determinare e dimostrare** le **differenze tra i prezzi** applicati nelle transazioni in questione ed il **valore normale dei beni** scambiati, sulla base di **dati oggettivi** e riscontrabili sul mercato.

I Giudici milanesi richiamano perciò la sopra citata sentenza della [Corte di Cassazione 16399/2015](#) la quale ha *"testualmente ed inequivocabilmente statuito, confermando il suo consolidato e progresso orientamento, che incombe certamente sull'Amministrazione finanziaria - secondo le regole generali in materia ([articolo 2697, cod. civ.](#)) - l'onere di provare la fondatezza della rettifica da transfer price, ossia la fondatezza della pretesa fiscale azionata, con riferimento allo scostamento tra il corrispettivo pattuito ed il valore normale dei beni o dei servizi scambiati"*.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >